
 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 20 e 21 novembre 2014 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**


Ottobre - Novembre 2014

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome


Ottobre - Novembre 2014

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
237/2014	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma/Stato	Coordinamento finanza pubblica <i>GU 44/2014</i>
255/2014	Incidentale	Corte Costituzionale (giudice a quo)	Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e Regione Siciliana	Stato	Riforma del Titolo V <i>GU 48/2014</i>
256/2014	Principale	Provincia autonoma Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale – tutela della salute <i>GU 48/2014</i>

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

257/2014*	Principale	Provincia autonoma Bolzano Regione autonoma Valle d'Aosta Provincia autonoma di Trento Regione autonoma Trentino Alto Adige Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Rinvio a nuovo ruolo	Coordinamento della finanza pubblica <i>GU 48/2014</i>
-----------	------------	---	---------------------------------------	----------------------	---

* l'ordinanza n. 257 non è stata schedata

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 6 ottobre 2014, n. 237 (G.U. 44/2014)

Materia: coordinamento finanza pubblica

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81, 87, 88 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 17 d.lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); art. 2 d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento (ric. n. 4/2014)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), conv., con mod., dall'art. 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, D.L. 101/2013 in rif. agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 17 d.lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); all'art. 2 d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost.;

2) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, D.L. 101/2013, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; al Titolo VI dello statuto speciale; al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); all'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992; agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.; al principio di ragionevolezza;

3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, D.L. 101/2013, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; all'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni del DL 101/2013.

In via cautelativa, la Provincia ha impugnato l'art. 1, comma 5, che stabilisce, per le P.A. inserite nell'elenco ISTAT di cui alla L. 196/2009, ulteriori limitazioni ai tetti di spesa annua – già fissati dal



DL 78/2010 - per studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti. Per l'ipotesi che la norma sia da ritenersi applicabile alle Province autonome, la Provincia ricorrente lamenta violazione dell'art. 79 dello Statuto, perché introdurrebbe unilateralmente una misura di coordinamento della finanza pubblica in violazione della procedura rinforzata prevista dall'art. 104, Statuto, e del principio dell'accordo, che dovrebbe governare il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, nonché infine dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di norma non avente natura di principio ma di dettaglio, che non lascerebbe margini di attuazione al legislatore locale. La Provincia lamenta inoltre lesione delle proprie competenze in materia di organizzazione, autonomia di spesa e competenza concorrente in materia di finanza locale.

Sempre in via cautelativa, la Provincia ha impugnato l'art. 1, comma 8, che assegna poteri ispettivi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, con denuncia alla Corte dei conti delle eventuali irregolarità. Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una disposizione che, al pari della precedente, non si rivolgerebbe specificamente alla Provincia autonoma; qualora fosse ritenuta direttamente applicabile, sarebbe comunque illegittima in via consequenziale, in quanto prevederebbe un controllo sul rispetto di un vincolo incostituzionale. Sarebbero lesi anche: gli artt. 79, comma 4, dello Statuto, il quale, con specifico riferimento al rispetto degli obblighi finanziari, dispone l'inapplicabilità alle Province autonome delle disposizioni statali generali; gli artt. 87 e 88 dello Statuto ed il DPR 305/88, perché non sarebbe consentito alla legge statale introdurre unilateralmente controlli ad opera di organi ministeriali, come confermato anche dal d.lgs. 266/92. Infine, sarebbe lesa l'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia.


Da ultimo, la ricorrente ha impugnato l'art. 4, comma 10, deducendo che la disciplina ivi prevista volta alla stabilizzazione dei precari, riguardando l'accesso alle pubbliche amministrazioni, non atterrebbe al coordinamento della finanza pubblica ma all'organizzazione amministrativa e introdurrebbe limiti diversi da quelli costituzionalmente previsti, in violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e di spesa della Provincia autonoma.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo la non diretta applicabilità dell'art. 1, commi 5 e 8, alla Provincia autonoma, nonché l'infondatezza della censura relativa all'art. 4, comma 10, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte giudica tutte e tre le questioni non fondate.

In particolare, quanto all'art. 1 comma 5, la Corte ritiene operante la clausola di salvaguardia prevista dal D.L. 101/2013, che esclude la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto, imponendo solo un obbligo di adeguamento in capo alla Provincia, con conseguente non fondatezza della questione. L'art. 12-bis del D.L. citato prevede infatti che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione» (comma 1); e che «Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (comma 2).

Nello stesso senso la Corte si era già pronunciata con riferimento all'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, richiamato dalla disposizione impugnata. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione «stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. (sent. n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262, n. 217, n. 211 e n. 139 del 2012)» e «non lede l'autonomia finanziaria

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

di Regioni e Province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige)» (sentenza n. 72 del 2014). Tra questi principi, in particolare, vi è quello posto dal comma 7, che impone di contenere le spese per studi ed incarichi di consulenza entro il 20% del tetto raggiunto nel 2009. Secondo la Corte, pertanto, l'impugnato art. 1, comma 5, riflette la medesima natura di norma di principio dell'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, sia perché pone anch'esso l'obbligo di limitare le spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti; sia perché si presenta anche funzionalmente connesso all'art. 6, comma 7, in quanto i tagli previsti sono rapportati ai limiti di spesa determinati proprio dall'applicazione di quest'ultima disposizione.

Quanto all'art. 1, comma 8, parimenti impugnato a titolo cautelativo, la Corte ritiene la questione non fondata, nei termini di seguito precisati.


Al riguardo, la Corte richiama innanzitutto la propria giurisprudenza riguardo ad alcune norme contenute nel DL 174/2012, che avevano attribuito ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti territoriali (sentt. n. 39/2014 e n. 219/2013). Tali previsioni sono state giudicate costituzionalmente illegittime in quanto eccedenti i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, poiché attribuivano «non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti Regioni autonome» (sent. n. 39/2014).

Con riferimento alla disposizione impugnata nel presente giudizio, se è vero che l'art. 1, comma 8 circoscrive tali verifiche al rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa previsti dal d.l. n. 101/2013 e non le estende all'intero spettro dell'attività amministrativa e finanziaria della ricorrente, tale disposizione, tuttavia, secondo la Corte, ove applicata alla Provincia autonoma, sarebbe in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

In conclusione, nemmeno l'art. 1, comma 8, può ritenersi applicabile alla ricorrente in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis, la quale fa salve le potestà attribuite alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (comma 2) e dunque esclude che la Provincia autonoma di Trento sia tenuta ad attuare norme del decreto che interferirebbero con tali potestà.

La Provincia ha impugnato anche l'art. 4, comma 10, il quale richiama, per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, disposizioni (i commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4) che dettano una disciplina volta a ridurre il precariato, limitando l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone la stabilizzazione, con procedure parzialmente riservate, imponendo altresì il rispetto di criteri definiti con un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 del medesimo art. 10.

Secondo la ricorrente, le norme richiamate riguarderebbero l'accesso alle pubbliche amministrazioni e non atterrebbero al coordinamento della finanza pubblica, ma all'organizzazione amministrativa e introdurrebbero limiti diversi da quelli costituzionalmente previsti, in violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e di spesa della Provincia autonoma.

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

La Corte giudica infondate anche le censure relative a questa disposizione, scrutinando separatamente i commi ivi richiamati.

In particolare, il comma 6 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate a soggetti che abbiano svolto un certo periodo di servizio (almeno tre anni) a tempo determinato. Sul punto, la Corte richiama una propria precedente sentenza (sent. n. 277/2013), che aveva già qualificato come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica il limite – cui il comma 6 fa rinvio – previsto dall'art. 1, comma 558, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ammetteva alla stabilizzazione soltanto personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296/2006.

Il comma 7 pone il criterio generale della preferenza per le assunzioni con contratti a tempo parziale. A tale riguardo, la Corte afferma che non si tratta di una disposizione di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale e impone di motivare le eventuali determinazioni regionali difformi da tale criterio, così come già affermato nella sent. n. 89/2014, nella quale aveva scrutinato una disposizione dal tenore in parte analogo. Secondo la Corte, il comma 7 presenta dunque la medesima natura di principio del comma 6, con il quale si trova in rapporto di stretta connessione, essendo preordinato a realizzarne meglio le finalità.


Il comma 8 stabilisce che le Regioni predispongano un elenco di lavoratori socialmente utili e di giovani inoccupati dal quale gli enti territoriali che hanno vuoti in organico possano attingere per assunzioni a tempo indeterminato. Anche questa disposizione, secondo la Corte, essendo finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori precari, è stata legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 18/2013 e n. 310/2011).

Il comma 9, parimenti richiamato dalla disposizione impugnata, prevede, infine, la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, per le pubbliche amministrazioni che abbiano programmato procedure concorsuali di stabilizzazione. Sul punto, la Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 9, comma 28, «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti» (sent. n. 61/2014). Si tratta, dunque, di un principio di coordinamento della finanza pubblica e il comma 9 ne riflette la medesima natura.

In definitiva, i commi 6, 7, 8 e 9 richiamati dalla disposizione impugnata, sia per le finalità perseguite, relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sia per il loro collegamento con norme espressive della potestà statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sono qualificati come disposizioni di principio e la Provincia ha l'obbligo di adeguarsi ad esse ai sensi della clausola di cui all'art. 12-bis, mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione.

Da ultimo, anche con riferimento al comma 5 richiamato - che rimette ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse che consentano alle pubbliche amministrazioni le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione dei precari -, la Corte giudica la questione non fondata.

Secondo la difesa provinciale, l'art. 4, comma 10, nel richiamare i criteri di cui al d.P.C.m. previsto dal comma 5, avrebbe violato il divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali.

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Osserva la Corte che, alla luce della clausola di salvaguardia, la Provincia di Trento deve adeguarsi all'art. 4, comma 10: ne deriva che l'obbligo di adeguamento che grava in capo ad essa non è nei confronti del d.P.C.m. (che fra l'altro non risulta neppure adottato ed è al momento sostituito dalla circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio), ma è nei confronti della sola fonte legislativa e cioè del predetto art. 4, comma 10. Il rinvio al d.P.C.m. previsto dalla disposizione impugnata, pertanto, non opera nei confronti della Provincia, la quale tuttavia deve assolvere al suo obbligo di adeguamento fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 3 – 13 novembre 2014, n. 255 (GU 48/2014)

Materia: riforma del titolo V

Tipo di giudizio: incidentale

Limiti violati: art. 127 Cost. e art. 10, l. cost. n. 3/2001

Ricorrente: Corte costituzionale, ordinanza del 7 maggio 2014 (ric. n. 96/2014)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e Regione Siciliana non costituiti in giudizio

Oggetto del ricorso: art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)


Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, legge n. 131/2003, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».

Annotazioni:

Nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Siciliana relativa al disegno di legge n. 579-607 recante Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013, la Corte ha sollevato innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87/1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131/2003, in riferimento all'art. 127 Cost. ed all'art. 10, l. cost. 3/2001.

La disposizione è impugnata nella parte in cui esclude le leggi della Regione Siciliana dal controllo successivo del Governo, da esercitarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, secondo quanto previsto dall'art. 127, Cost.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la clausola di maggior favore prevista dall'art. 10, l. cost. 3/2001 impone di confrontare di volta in volta gli istituti previsti dagli statuti speciali e le previsioni contenute nella Titolo V della Costituzione, al fine di privilegiare l'applicazione delle disposizioni che risultino in grado di assicurare forme di autonomia più ampie alla Regione a

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

statuto speciale o alla Provincia autonoma. Con particolare riferimento alle forme di controllo di costituzionalità delle leggi degli enti territoriali dotati di potestà legislativa, la Corte ha ritenuto più rispondente ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale il controllo successivo della Corte, esercitato nelle forme dell'art. 127 Cost., come novellato dalla l. cost. 3/2001, rispetto al controllo preventivo previsto dagli Statuti speciali in conformità a quanto disponeva il previgente art. 127 Cost.. Per tale motivo la Corte ha esteso progressivamente il regime di controllo successivo previsto per le regioni a statuto ordinario alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ritenendo che la soppressione del controllo preventivo costituisse un ampliamento delle garanzie di autonomia (sent. n. 408/2002; ord. n. 377/2002; sent. n. 522/2002).

Per quanto riguarda la Sicilia, la disposizione impugnata fa salva la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione Siciliana.

In origine, il controllo delle leggi siciliane era affidato alla competenza esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana, composta di membri nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, tale sistema di controllo è stato mutato per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale, che ha ritenuto assorbite le competenze dell'Alta Corte nella propria competenza a giudicare della legittimità costituzionale di leggi statali e regionali, relativamente ai rapporti tra Stato e Regione (sent. 38/1957), ha ritenuto illegittima la competenza penale dell'Alta Corte per i reati compiuti da Presidente e Assessori regionali (sent. 6/1970) e non più operante la competenza della medesima Corte per l'impugnativa di leggi e regolamenti statali "a tutela dello statuto siciliano" (sent. 545/1989).


In definitiva, del sistema di controllo preventivo delineato dallo Statuto siciliano, ben poco residuava dopo gli interventi della Consulta, volti a rendere tale controllo costituzionalmente orientato, e cioè: la titolarità del potere di impugnazione in capo al Commissario dello Stato per la regione Siciliana nel breve termine di cinque giorni e la facoltà del Presidente della regione di promulgare comunque la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione, qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale.

Prima della riforma del Titolo V, tuttavia, il sistema di controllo delle leggi siciliane garantiva comunque alla Regione maggiori spazi di autonomia, non essendo previsto il rinvio all'organo legislativo regionale per un secondo esame e potendo comunque il Presidente promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione.

Dopo l'approvazione della riforma del Titolo V, con la sent. 314/2003, la Corte costituzionale ha concluso per la perdurante applicabilità delle norme statutarie alla regione Siciliana, dal momento che l'eccentricità del procedimento statutario avrebbe precluso alla Corte di scrutinare nel merito sulla preferibilità di uno o dell'altro sistema di impugnazione.

Nella sentenza in commento la Corte torna nuovamente sulla questione, ritenendo fondata l'eccezione di costituzionalità della disposizione impugnata.

Prendendo le mosse dal disposto dell'art. 10, l. cost. 3/2001, la Corte premette di essere tenuta ad effettuare il raffronto tra istituti che svolgono la medesima funzione - previsti rispettivamente dal nuovo Titolo V Costituzione e dallo Statuto - al fine di stabilire quali di essi risulti maggiormente vantaggioso per l'autonomia. Con particolare riguardo alla questione sollevata in via incidentale, quindi, la Corte afferma che i due differenti sistemi di controllo delle leggi

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

regionali sono effettivamente comparabili, così superando il rilievo dell'eccentricità della speciale disciplina siciliana e mutando quindi orientamento rispetto alla precedente sent. 314/2003.

A tale scopo, la Corte richiama altresì le decisioni relative alla Provincia autonoma di Bolzano, per la quale lo Statuto prevedeva, all'art. 55, un peculiare sistema di controllo delle leggi regionali e provinciali, ma alla quale pure è stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale la disciplina ordinaria di controllo di cui all'art. 127, Cost. (sent. 408 e 533/2002).

Ciò premesso, rileva la Corte come, anche ritenendo meramente ordinario il termine di venti giorni previsto dallo Statuto siciliano per la definizione del giudizio di costituzionalità, la tipologia di controllo ivi prevista resti strutturalmente di tipo preventivo e dunque sia caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dal vigente art. 127, Cost.

Per tale motivo la Corte ritiene che, in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. 3/2001, debba estendersi anche alla Sicilia il regime di impugnativa previsto per le regioni ordinarie, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale del frammento normativo di cui all'art. dell'art. 31, comma 2, legge n. 87/1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, legge n. 131/2003, che manteneva fermo tale particolare sistema di controllo preventivo per la sola Regione Siciliana.

In tal modo, analogamente a quanto già accaduto con le norme statutarie disciplinanti l'Alta Corte per la Regione Siciliana e il potere del Commissario dello Stato di impugnare leggi e regolamenti statali (sent. 38/1957 e 545/1989), conclude la Corte che devono ritenersi non più operanti le disposizioni statutarie che attribuiscono competenze al Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane.

In definitiva, per effetto dell'estensione anche alla Regione Siciliana del controllo successivo previsto dall'art. 127, Cost. e dall'art. 31, L. 87/1953, non trovano più applicazione gli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto siciliano.


CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 3 – 13 novembre 2014, n. 256 (GU 48/2014)

Materia: finanza regionale – tutela della salute

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: artt. 117, 118, 119 e 120 Cost.; principio di leale collaborazione; art. 10, l. cost. n. 3/2001; artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Disposizioni di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 30/2013)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 82 e 83, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

Esito del giudizio: la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con il ricorso n. 30/2013, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 82 e 83, Legge di stabilità 2013, con riferimento ai parametri invocati

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge di stabilità 2013 e – tra queste – dell'art. 1, commi 82 e 83, laddove si prevede che, dal 1° gennaio 2013 – ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera – le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

Parte ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate, complessivamente considerate, in quanto contenute in una fonte legislativa ordinaria non fondata su di un'intesa, comportino la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, nonché di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli artt. 103, 104, e 107 dello statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri statutari e lesione delle proprie prerogative.

In particolare, con il cosiddetto accordo di Milano del 2009 tra Regione Trentino-Alto Adige, Province autonome di Trento e di Bolzano e Governo, si è dato vita ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ed anche in attuazione del processo di riforma in senso autonomistico contenuto nella legge delega 42/2009 in materia di federalismo fiscale. Nel contempo, si è previsto che la modificazione del titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, recante disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo, della Regione e delle Province autonome, per quanto di rispettiva competenza.

Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 introducono modificazioni al complesso delle disposizioni concordate nel 2009 con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome al fine di definirne il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati. Al riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui «Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale (...), esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le



modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma» (sentenze n. 341/2009 e n. 133/2010), deducendo che la previsione di cui ai commi 82 e 83 dell'art. 1, l. cit., determinerebbe «un contributo straordinario di carattere permanente al risanamento della finanza pubblica statale per la spesa sanitaria a carico delle autonomie speciali», con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo l'infondatezza delle censure alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 554, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che consentirebbe l'applicazione delle disposizioni censurate agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione del rispetto degli statuti speciali di autonomia e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate» erariali derivanti dalla legge, soltanto laddove questa sia consentita dagli statuti. La difesa erariale ha inoltre sottolineato il contesto di risanamento della finanza pubblica in cui le norme impugnate si inquadrano e la gravità della crisi economica in cui versa il Paese, che giustificherebbe l'adozione di misure eccezionali che troverebbero come limite i soli principi fondamentali dell'ordinamento.


Infine, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 82 e 83, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità delle censure in quanto del tutto generiche e mancanti di qualsiasi indicazione delle prerogative e norme di legge che si assumono violate, con conseguente impedimento dell'esercizio del proprio diritto di difesa.

La Corte riserva a separate pronunce le decisioni sull'impugnazioni delle altre norme contenute nella legge di stabilità 2013 e dichiara inammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 1, commi 82 e 83.

In via preliminare, la Corte evidenzia che, già sulla base della legislazione vigente prima delle disposizioni impugnate, la Provincia si era fatta carico delle prestazioni sanitarie relative alla mobilità sanitaria internazionale (rese in favore dei propri assistiti all'estero, ovvero rese dalle proprie strutture sanitarie a soggetti diversi dai propri assistiti) riportandone i costi e i ricavi nei propri bilanci. Con le disposizioni censurate dalla ricorrente, pertanto, il legislatore statale ha esteso a tutte le Regioni un sistema di regolazione finanziaria delle prestazioni connesse alla mobilità sanitaria internazionale che per la Provincia autonoma era già previsto.

Osserva la Corte che, anche recentemente, con la legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»), la ricorrente si è avvalsa di tale peculiare autonomia finanziaria proprio con riferimento alla mobilità sanitaria internazionale, prevedendo, al comma 3 dell'art. 34-bis della legge provinciale n. 7/2001, che «I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe provinciali vigenti, indipendentemente dalla compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente».

Rileva inoltre la Corte che l'art. 2 della medesima legge provinciale n. 4/2014 prevede in via transitoria il rimborso delle prestazioni rientranti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera per quei pazienti che ne abbiano beneficiato fra il 25 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della direttiva 9 marzo 2011, n. 2011/24/UE, recepita con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38, recante «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro», in vigore dal 5 aprile 2014) e la data di entrata in vigore della stessa legge provinciale n. 4 del 2014.

	Osservatorio	Roma, 20 e 21 novembre 2014
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

In considerazione di tale assetto normativo, osserva la Corte che la Provincia si è sottratta al proprio onere di chiarire quale sia l'impatto delle disposizioni censurate sulla propria autonomia finanziaria. In particolare, la ricorrente non ha indicato quale possa essere l'effetto che le disposizioni censurate determinerebbero nel territorio provinciale, né ha specificato quale sia la consistenza del vulnus arrecato in concreto alle proprie prerogative.

Dal rilevato difetto di motivazione del ricorso consegue la dichiarazione di inammissibilità delle questioni prospettate.